

IMU E TASI

IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO

La legge di stabilità per l'anno 2016 ha modificato il trattamento, ai fini IMU e TASI, delle abitazioni concesse in uso gratuito.

Si comunica che le autocertificazioni presentate in anni precedenti per usufruire dell'agevolazione per gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti **NON SONO PIU' VALIDE.**

Dal 01.01.2016, per poter beneficiare del **dimezzamento della base imponibile,** è necessario che siano contemporaneamente presenti le seguenti condizioni:

- 1) L'abitazione concessa in comodato **NON DEVE** essere accatastata in categoria A/1, A/8, A/9;
- 2) L'abitazione deve essere concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzino come abitazione principale,
- 3) **IL CONTRATTO DI COMODATO DEVE ESSERE REGISTRATO;**
- 4) Il comodante **DEVE** possedere **AL MASSIMO DUE ABITAZIONI(nel territorio nazionale)** non di lusso (a titolo di proprietà, usufrutto, superficie, uso o abitazione), di cui una data in comodato ed una destinata a propria abitazione principale, a condizione che comodante e comodatario risiedano e dimorano nello stesso comune;
- 5) Il comodante dovrà, entro il 30 giugno dell'anno successivo, presentare la **DICHIARAZIONE IMU/TASI** attestante il rispetto delle condizioni richieste.